Sentenza del 13/05/2021 n. 12810 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di I.M., solidalmente obbligato per l'adempimento delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società di persona MTM snc dei F.lli I. in esecuzione delle sentenze di appello irrevocabili n. 374/05/2009 e 226/09/2009.

Il ricorso proposto dal contribuente.; sia nei confronti della Agenzia delle Entrate che dell'Agente della riscossione, era accolto dalla Commissione Provinciale di Avellino, sulla base della circostanza che la società si era estinta nel 2002.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, rilevando che la estinzione della società di persone non fa venir meno l'obbligazione solidale dei soci. Con sentenza n. 7634/2017, la Ctr della Campania rigettava l'appello per l'intervenuta estinzione della società.

Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affida ad un unico motivo così rubricato: violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 2495 c.c., dell'art. 2297 c.c., e dell'art. 2312 c.c., comma 2, dell'art. 101 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all'art. 36 c.p.c., n. 3.

Si costituisce con controricorso anche il resistente I.M. chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o infondato.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno considerate infondate le eccezioni circa la nullità della notifica del ricorso sollevate dal controricorrente. L'art. 330 cit. (rubricato "Luogo di notificazione della impugnazione") dispone, al comma 1, che "se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio".

Inoltre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (articolo rubricato "Luogo delle comunicazioni e notificazioni"), dopo aver stabilito, al comma i, che "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, prevede, al comma 2, il

quale in particolare rileva in questa sede, che "l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo", siccome la parte non si era costituita in grado di appello la notifica al domicilio eletto in primo grado era corretta. Inoltre, per effetto della costituzione avvenuta con il controricorso, qualsiasi vizio circa il luogo della notifica deve ritenersi sanato ex art. 156 c.p.c..

Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate si duole, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice di appello abbia semplicisticamente escluso l'esistenza della obbligazione tributaria nei confronti di I.M. quale socio della Mtm snc, per il solo fatto che tale società di persone era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2002.

Nello specifico, l'Agenzia Delle Entrate ha riportato - anche ai fini dell'autosufficienza del motivo - i passi dell'atto di appello, ove si protesta la fondatezza della pretesa tributaria, derivante dalla emissione di due sentenze formalmente passate in giudicato, in virtù delle quali era stata emessa la cartella nei confronti del socio I.M..

In particolare nei motivi di appello espressamente si deduceva che, sebbene la società di persone fosse stata cancellata nel 2002, aveva proposto ricorso avverso gli accertamenti. In particolare per l'anno 1998 la società aveva anche proposto appello avverso la sentenza di primo grado mentre per l'anno 1999 l'appello era stato proposto dall'ufficio e la società si era costituita in giudizio. Il giudice avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze e del passaggio in giudicato nel 2009 delle sentenze menzionate nella cartella di pagamento. Avrebbe dovuto seguire la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la cancellazione della società di persone, non implica necessariamente l'inesistenza attuale della pretesa nei confronti della società e dei soci.

Il motivo è fondato.

Ritiene infatti questa Corte che, sebbene l'iscrizione della cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determini l'effetto della estinzione della società tuttavia si tratta di un effetto meramente dichiarativo superabile provando che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese. Come sembrerebbe essere avvenuto nel caso in esame dato che la società ha continuato a partecipare attivamente ai processi nei quali è stato definitivamente accertato il credito IVA nei suoi confronti relativo agli anni 1998 e 1999. Va in ogni caso rilevato che il difetto di legittimazione della società doveva e poteva essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma non oltre la formazione del giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 24179/09). Nel caso in esame con le sentenze del 2009 citate nella cartella la CTR della Campania ha ritenuto sia pure implicitamente la legittimazione della società di persone (cfr. Cass. S.U. n. 10531/13) e tale accertamento è ormai coperto dal giudicato. Nella sostanza si è venuta a verificare una situazione analoga a quella del decesso del contribuente persona fisica con riferimento alla quale è costante l'affermazione della giurisprudenza secondo cui la formazione del ruolo va operata a nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). Tale principio non può che trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società di persone e la pretesa sia azionabile nei confronti dei soci,

nella qualità di successori ex lege della società medesima (v. Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

Va anche rilevato che in materia di IVA non ricorre alcun litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i singoli soci (al contrario di quanto avviene per l'accertamento dei redditi societari imputati per trasparenza ai singoli soci) e per costante giurisprudenza di questa Corte la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall'art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. n. 7225 del 2006).

In definitiva il socio della società in nome collettivo deve essere considerato destinatario della pretesa tributaria accertata definitivamente nei confronti della società per effetto della successione derivante dall'estinzione della società stessa e dal successivo subentro dei soci nella posizione debitoria.

Il contribuente allude nel controricorso a differenti giudicati a suo favore ma tale questione non potrà che essere scrutinata dal giudice del rinvio conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui: "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo". "Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato". "Affinchè il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria". (Cass. n. 10623 del 2009, n. 18381 del 2009, n. 8650 del 2010, n. 23515 del 2010, n. 25269 del 2016; Cass. n. 10623 del 2009, n. 23515 del 2010, n. 13804 del 2018; Cass. n. 10623 del 2009, n. 21469 del 2013, n. 6024 del 2017).

Per quanto riguarda l'affermazione contenuta nel controricorso che la pretesa in questione si sarebbe comunque estinta per effetto del condono tombale della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dallo stesso presentato, va osservato che la pretesa impositiva in esame riguarda l'Iva. Proprio con riferimento alla pretesa relativa all'Iva, questa Corte ha precisato che "In tema di condono fiscale, va disapplicato - perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 cd. Sesta Direttiva IVA e all'art. 10 Trattato CE - la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l'accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale

emersione dell'evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta" (Cass. n. 2915 del 2013).

Come si vede vi è in tale materia una consolidata interpretazione nel senso della inapplicabilità del condono di cui all'art. 9 della L. n. 289 del 2002 in materia d'IVA (v. ancora Cass. civ., Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 31598), con conseguente non interferenza, in rapporto all'IVA, del "condono tombale" presentato per gli anni di riferimento, ivi compreso quello in cui maturava il credito Iva.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza